



EMERGENZA SANITARIA COVID-19: ULTERIORE SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, le cui disposizioni hanno effetto **dal 23 marzo 2020 sino a 13 aprile 2020 (fatte salve ulteriori proroghe)**, ha previsto ulteriori limitazioni alle attività produttive.

In particolare per le attività indicate nella tabella 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (consultabile anche dal presente sito web) ovvero per le Attività funzionali ad assicurare la continuità:

- o delle filiere produttive di cui all'allegato 1,
- o dei servizi di pubblica utilità e
- o dei servizi essenziali di cui alla L. 146/1990,

occorre previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l'attività produttiva. La comunicazione deve indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti le attività consentite.

Sul sito della Prefettura di Verona (<http://www.prefettura.it/verona/multidip/index.htm>) è reperibile la modulistica da utilizzare e l'indirizzo mail cui va inoltrata.

Il prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga non sussistano le condizioni di funzionalità alla continuità delle attività dell'allegato 1 al D.P.C.M.

Si rammenta che resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e all'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, attività elencate in quel Decreto possono continuare ad esercitare l'attività.